



COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: TARES - DETERMINAZIONE TRIBUTO ANNO 2013

L'anno **Duemilatredecim**, e questo di **24** del mese di **Luglio**, alle ore 09:15, nella Residenza Comunale, in seduta pubblica, in sessione straordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno, previa la trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

Sono intervenuti i Signori:

		Presente	Assente
1.	AVANZATI LORENZO	X	
2.	MANTENGOLI PATRIZIA	X	
3.	FLORI STEFANO	X	
4.	BERTOCCI NICOLA	X	
5.	FLORI MASSIMO	X	
6.	CONTORNI ANDREA		X
7.	NOCCI MASSIMO	X	
8.	DE BIASI FABIO		X
9.	BISCONTI FRANCESCO	X	
10.	TONDI TOMMASO		X
11.	BARZOTTINI PIERO	X	
12.	ZILIANI ARIANNA		X
13.	TONDI ANDREA		X
14.	BENSI LORENZO		X
15.	GUERRINI ANDREA		X
16.	AREZZINI VELIO	X	
17.	PACINI MARIO	X	
		10	7

Presiede l'adunanza il Sig. AVANZATI LORENZO nella sua qualità di Presidente , assistito dal Vicesegretario Comunale Sig. FALLANI GIULIO incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente constatata la validità del numero legale degli intervenuti e che gli atti sono stati depositati ai sensi di legge, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Signori:

ORIGINALE

Deliberazione n° 30 in data 24/07/2013

Descrive l'assessore Bertocci Nicola rappresentando sarà oggetto probabilmente di revisione e che viene confermata la ripartizione degli anni precedenti ed i coefficienti moltiplicatori degli anni precedenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 del D.L. 201/2011 con il quale il legislatore ha stabilito che *“A decorrere dal 1° Gennaio 2013 e' istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni”*.

Contestualmente è stata disposta la soppressione di tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale (TIA 1 o TIA 2) sia di natura tributaria (TARSU);

CONSIDERATO che il tributo è composto da due parti, quella relativa ai rifiuti e la maggiorazione per i servizi indivisibili, e che il tributo sui rifiuti propriamente detto è corrisposto in base a tariffa;

CONSIDERATO quindi che il nuovo tributo, pur avendo natura appunto tributaria e riprendendo molte delle caratteristiche della TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze con i criteri usati oggi per determinare la TIA1 e TIA2, utilizzando il così detto metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999;

VISTO l'art. 14 comma 23 del D.L. 201/2011, che prevede infatti, analogamente a quanto previsto per la TIA1 e TIA2, che le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;

VISTO CHE:

- la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come definita dalla delibera di affidamento n.21 del 18 dicembre 2001 della Comunità di Ambito, costituita ai sensi dell'art. 23 della L.R. 25/98 e successive modificazioni, è affidata al Gestore Sienambiente SpA. Il servizio, esteso a tutto il territorio comunale, comprende raccolta, trasporto, recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani così come definiti dall'art. 7 del D.Lgs 22/97, nonché lo spazzamento ed il lavaggio delle strade ed aree pubbliche e viene disciplinato dal Regolamento di cui all'art. 21, comma 2, del D.Lgs 22/97 e dal Contratto di servizio;
- con il DPR 158/99 è stato approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani;
- il tributo di riferimento, di cui all'art.2 del DPR 158/99, rappresenta l'insieme delle caratteristiche e delle condizioni che devono essere rispettate per la determinazione della tariffa, è determinata annualmente dalla Comunità di Ambito, secondo quanto stabilito nel Contratto di servizio tra la Comunità di Ambito ed il Gestore, tenuto conto degli ulteriori documenti di indirizzo deliberati dalla Comunità d'Ambito;
- ai sensi del punto 3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, il tributo si compone di una parte fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio e da una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio fornito e alla entità dei costi di gestione;
- per la determinazione del tributo occorre procedere alla ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche;
- poiché il Comune di Abbadia San Salvatore ha una popolazione superiore a 5.000 abitanti si rende necessario pertanto fissare i coefficienti occorrenti per la determinazione delle parti fissa e variabile del tributo, nei limiti previsti dall'Allegato 1 del DPR 158/99;
- il comma 8 dell'art.27 della Legge 28/12/2001, n.448, fissa i termini per deliberare le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO che ai sensi dell'art.14, comma 24, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, i Comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

VISTO l'articolo 1, comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) che cita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO il comma 381 dell'art. 1 della L. 24 Dicembre 2012 n° 228 legge di stabilità 2013 modificato dall' art. 10, comma 4-quater, lett. b), n. 1) e 2), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, che per l'anno 2013 differisce al 30 Settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Dlgs 22/97, nonché il DPR 158/99 e loro successive modificazioni;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti espressi nelle forme di legge dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti:

Favorevoli n. 8

Contrari n. 2 (Arezzini Velio e Pacini Mario);

DELIBERA

- di richiamare le premesse;
- di approvare la ripartizione dei costi fissi tra le utenze domestiche e non domestiche, pari ai seguenti tassi di copertura dei costi:
 - ⇒ 77,50 % per le utenze domestiche,
 - ⇒ 22,50 % per le utenze non domestiche;
- di approvare la ripartizione dei costi variabili tra le utenze domestiche e non domestiche, pari ai seguenti tassi di copertura dei costi:
 - ⇒ 75,00 % per le utenze domestiche
 - ⇒ 25,00 % per le utenze non domestiche;
- di approvare per le utenze domestiche, per l'anno 2013, i coefficienti Ka e Kb utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella seguente:

Numero di componenti	Ka	Kb
1 componente	0,86	1
2 componenti	0,94	1,6
3 componenti	1,02	2
4 componenti	1,1	2,2
5 componenti	1,17	2,9
6 o più componenti	1,23	3,4

- di approvare per le utenze non domestiche, per l'anno 2013, i coefficienti Kc e Kd utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, entro i limiti previsti con le tabelle 3a) e 3b), di cui all'allegato 1 del DPR 158/99, così come risulta nel prospetto seguente:

N°	Categorie di attività	Kc Coefficiente potenziale di produzione	Kd Coefficiente di produzione kg/mq anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,52	4,82
2	Cinematografi e teatri	0,43	3,93
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,48	4,4

4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,78	7,12
5	Stabilimenti balneari	0,56	5,15
6	Esposizioni ed autosaloni	0,45	4,07
7	Alberghi con ristorante	1,08	12,31
8	Alberghi senza ristorante	1,02	9,39
9	Case di cura e riposo	1,18	10,88
10	Ospedali	1,26	11,61
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,22	11,23
12	Banche ed istituti di credito	0,86	7,89
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	1,07	9,86
14	Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze	1,2	11,03
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	0,79	7,28
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,34	12,27
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere ed estetista	1,05	9,66
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro ed elettricista	0,74	7,95
19	Carrozzeria, autofficina ed elettrauto	0,87	9,8
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	5,57
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	6,05
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	3,25	45,08
23	Mense, birrerie e hamburgerie	3,5	32,2
24	Bar, caffè e pasticceria	2,45	33,10
25	Supermercato, pane, e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,92	17,64
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,92	17,6
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	38,9
28	Ipermercati di generi misti	1,73	15,86
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,03	46,25
30	Discoteche e night club	1,29	11,82

- per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno maggiorata del 50%;
- di dare atto che sull'importo del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi Indivisibili, si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 30 Dicembre 1992, n. 5804, all'aliquota deliberata dalla Provincia.

Inoltre, stante l'urgenza, con voti:

Favorevoli n. 8

Contrari n. 2 (Arezzini Velio e Pacini Mario);

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

EC/24.05.2013

ORIGINALE

Deliberazione n° 30 in data 24/07/2013

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
AVANZATI LORENZO

IL Vicesegretario COMUNALE
Dr. FALLANI GIULIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico istituzionale di questo Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da oggi, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

Addì,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr. FALLANI GIULIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile il 24/07/2013

- E' divenuta esecutiva il , decorso il termine di 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione (Art. 134 – comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr. FALLANI GIULIO